



# COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Settore Amministrativo Affari Generali/Servizi Sociali

C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599550/48 – Fax 031 3599540

Pec: [comune.luragoderba@legalmail.it](mailto:comune.luragoderba@legalmail.it)

C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10 REG. DEL.**  
**del 05.03.2018**

**OGGETTO: IRPEF – Conferma Addizionale Comunale e Soglie di Esenzioni Anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

CONSIGLIO COMUNALE	Presenti	Assenti
FEDERICO BASSANI	X	
ELISA CESCINA	X	
ERIKA CURIONI	X	
GIOVANNI MOLTENI	X	
DAVIDE COLOMBO	X	
PAOLO CONSONNI	X	
MARCO FRANCO INZAGHI		X
LUCA MARIA ROSSINI	X	
RINALDO MARIO REDAELLI		X
MASSIMILIANO GALLI		X
CRISTIAN MAGNI		X
Totale	<b>07</b>	<b>04</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore

Il signor Sindaco, Federico Bassani, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO : IRPEF – CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE E SOGLIE DI ESENZIONE ANNO 2018**

Su invito del Sindaco illustra il presente punto iscritto all'ordine del giorno, l'Assessore al bilancio Davide Colombo.

Preso la parola l'assessore richiama le disposizioni legislative che disciplinano la materia relativa all'applicazione dell'addizionale comunale e relative soglie di esenzione riferite all'anno 2018.

Conferma l'applicazione dell'aliquota nella misura pari allo 0,80% nonché la soglia di esenzione al tributo per i redditi sino a €. 10.000,00=. Aggiunge che con l'adozione di dette misure risulta assicurato l'equilibrio di bilancio e mantenute inalterate le qualità e quantità dei servizi.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento sopra riportato.

Visto Il D.Lgs 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale IRPEF.

Visti

- la Legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria) che all'art. 3 "Sospensione degli aumenti delle addizionali all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche" comma 1 lettera A) ha stabilito che "gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni...(omissis)...deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore sul 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale";
- la Legge 24.12.2003, n. 350 (Finanziaria), che all'art. 2 – comma 21 – ha confermato fino al 31.12.2004 la sospensione di cui sopra;
- l'art. 1 – comma 51 – della Legge 30.12.2004 n. 311, il quale originariamente recitava: "per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data";
- la Legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, commi 142, 143 e 144 (finanziaria 2007) che, anche modificando l'art. 1, comma 51, della Legge n. 311/2004 sopra richiamata, ha sbloccato dal 1° gennaio 2007 l'addizionale comunale IRPEF e previsto che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale all'Irpef;
  - la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modifiche nella Legge 133 del 06.08.2008, con il quale è stata confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente l'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, di cui all'art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
- la Legge di stabilità per l'anno 2011, n. 220 del 13.12.2010, con la quale all'art. 1, comma 123, è stata confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del

potere di Regioni ed Enti Locali, di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e/o maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

- l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148) e s.m.i., che ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'Addizionale Irpef;
- il medesimo articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, il quale ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato gli art. 77-bis, comma 30, e 77-ter, comma 19, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Dato atto che,

- l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- gli artt. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 e 37 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017, che hanno esteso tale divieto anche per gli anni 2017 e 2018;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef, approvato con delibera consigliare n. 04 del 06.03.2007, esecutiva.

Considerato che il suddetto Regolamento Comunale rimanda ad altro atto il compito di stabilire l'aliquota da applicare annualmente.

Viste

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.1999, esecutiva, con la quale il Comune di Lurago d'Erba ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2000, esecutiva, con la quale è stata applicata, a seguito di una variazione in aumento, l'addizionale IRPEF in misura di 0,4 punti percentuali;
- le delibere di Giunta Comunale n. 24 del 01.03.2001, n. 26 del 18.02.2002, n. 17 del 17.02.2003, n. 17 del 09.02.2004, n. 29 del 21.02.2005 e n. 19 del 13.02.2006, esecutiva, con la quale è stata riconfermata, per gli anni 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 e 2006, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF determinata nella misura di 0,4 punti percentuali;
- le delibere di Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2007, n. 17 del 25.03.2008, n. 13 del 13.03.2009, n. 14 del 13.04.2010, n. 19 del 03.05.2011 e n. 23 del 23.07.2012, esecutive, con le quali è stata determinata, per gli anni 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11.11.2013, esecutiva, con la quale è stata applicata, per l'anno 2013, a seguito di una variazione in aumento, l'addizionale IRPEF in misura di 0,8 punti percentuali, stabilendo una soglia di esenzione al tributo per i redditi sino a € 10.000,00.=;
- le delibere di Consiglio comunale n. 28 del 24.06.2014, n. 32 del 02.07.2015 n. 29 del 30.04.2016 e n. 13 del 30.03.2017 esecutiva, con le quali, anche per gli anni 2014, 2015,

2016 e 2017 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale IRPEF in misura di 0,8 punti percentuali confermando la soglia di esenzione al tributo per i redditi sino a € 10.000,00.=.

Richiamata

- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2018;

Considerato

- che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario confermare, anche per l'anno 2018, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% con soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00.=;
- che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01.01.2017;
- che la pubblicazione delle deliberazioni delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF deve essere effettuata entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e che in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le stesse hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di imposta successivo a quello di riferimento o, nel caso di particolari ritardi nell'invio da parte del Comune, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D. Leg.vo n. 23/2001, come modificato con l'art. 4 comma 1, del D.l. n. 16/2012).

Visto

- L'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*.

Visti

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001 che recita testualmente:  
*"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- il comma 169, dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine*

4

*presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2017, che prevede il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, che prevede l'ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visti

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli resi,

- ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
- dall'Organo di Revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con 7 voti favorevoli essendo 7 i Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,80%.
2. Di confermare, per l'anno 2018, quale soglia di esenzione al tributo i redditi sino a € 10.000,00.=.
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il presente atto sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
5. Di demandare al Responsabile del Settore Economico/Finanziario ogni atto necessario e conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
6. Di dare mandato al Settore Amministrativo di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'Albo online;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Organi indirizzo politico".

Successivamente, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con separata votazione, ravvisati motivi d'urgenza per l'adozione del presente atto, rappresentati dall'esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Con voti n. favorevoli e n. contrari (.), essendo i consiglieri presenti n. e votanti n. ed astenuti (.), voti espressi nelle forme di legge

Con 7 voti favorevoli essendo 7 i Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Parere Revisore;
- Parere regolarità tecnica e contabile.

**COMUNE DI LURAGO D'ERBA**

**Provincia di Como**

- 3 MAR 2018	
PROT. N°	2532
Cat. II	Cl. XI

**PARERE DELL' ORGANO DI REVISIONE ALLA DELIBERA AVENTE AD  
OGGETTO: IRPEF – ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018**

Il sottoscritto, Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012;


Preso visione della proposta di delibera consiliare inerente la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;

Preso atto che la stessa conferma, per l'anno 2018, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,80% e che conferma per l'anno 2018, quale soglia di esenzione al tributo i redditi sino a € 10.000,00.=;

esprime per quanto di propria competenza **parere favorevole** all'approvazione da parte dell'organo consiliare del Comune di Lurago d'Erba.

Tirano, 2 marzo 2018.

Il Revisore dei Conti  
Dott. Lorenzo Cabassi





# **COMUNE DI LURAGO D'ERBA**

*Provincia di Como*

**Ufficio Ragioneria**

**Settore Economico/Finanziario**

C.A.P. 22040 - Via Roma, 56 - Tel. 0313599521 - Fax 0313599540

C.F.: 82001750130 - P. Iva: 00602620130

## **ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

### **IRPEF – CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE E SOGLIE DI ESENZIONE ANNO 2018**

Il responsabile del Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Lurago d'Erba, 2 marzo 2018



IL RESPONSABILE SETTORE  
ECONOMICO / FINANZIARIO  
*Rag. Giovanna Marchetti*

Il presente verbale viene letto.

Il Presidente  
Federico Bassani



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del

Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 APR. 2018 al 28 APR. 2018

al n. \_\_\_\_\_

Lurago d'Erba, li 13 APR. 2018 Il Responsabile della pubblicazione online



### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo online di cui sopra

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online il giorno 13 APR. 2018,  
per quindici giorni consecutivi.

Lurago d'Erba, li 13 APR. 2018



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viviana Tutore

